



Relazione 2005 in materia di *Corporate Governance*

INDICE

Sezione I

Descrizione generica della struttura di *governance* di De'Longhi S.p.A.

Sezione II

Informazioni dettagliate sulla struttura di *governance* e sull'attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina

1 – Il Consiglio di Amministrazione

1.1 Composizione

1.2 Ruolo

1.3 Organi delegati

1.4 Nomina e remunerazione degli amministratori

2 - Il sistema di controllo interno

3 – Operazioni con parti correlate

4 – Trattamento delle informazioni riservate

4.1 Regolamento per la diffusione delle informazioni riservate

4.2 Disciplina dell'*internal dealing*

5 - Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci

6 - Sindaci

Relazione 2005 in materia di *Corporate Governance*

Anche per l'esercizio 2004, il sistema di *Corporate Governance* in atto in De'Longhi S.p.A. è risultato in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate. In ottemperanza alla sezione IA.2.13 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e del Nuovo Mercato, si intende fornire di seguito una completa informativa sulle modalità di attuazione del sistema di *Corporate Governance* e del Codice di Autodisciplina, secondo le linee guida predisposte da Borsa Italiana S.p.A. in data 11 febbraio 2003, così come recepite e sviluppate nell'ambito della "Guida alla compilazione della Relazione sulla *Corporate Governance*", redatta da Assonime e Emittenti Titoli, sentita Borsa Italiana, nel febbraio 2004.

Sezione I

Descrizione generica della struttura di *governance* di De'Longhi S.p.A.

Gli organi societari di De'Longhi S.p.A. sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Comitato per la Remunerazione. In particolare, i Comitati rappresentano un'articolazione interna del Consiglio di Amministrazione, con un ruolo consultivo e propositivo, la cui attività ha l'obiettivo di migliorare la funzionalità e la capacità di indirizzo strategico del Consiglio.

Inoltre, l'attività del Consiglio di Amministrazione in tema di monitoraggio e attuazione delle norme in tema di *corporate governance* è coadiuvata anche dalla funzione di *internal auditing*.

La Società è il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del Gruppo "De'Longhi S.p.A.", anche in materia di *governance*, attraverso la raccomandazione dell'adozione dei principi (ad esempio, quelli del Codice Etico) e, ove possibile, dei regolamenti specifici in materia (ad es. le Linee guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate" che attribuiscono alla competenza del Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, all'interno del Gruppo De'Longhi), tutti pubblicati alla sezione "*corporate governance*" del sito internet della Società all'indirizzo www.delonghi.com.

L'obiettivo del sistema di governo societario è quello di garantire il corretto funzionamento della Società e del Gruppo, in generale, nonché la valorizzazione su scala globale dell'affidabilità dei suoi prodotti e, di conseguenza, del suo nome. A supporto di tale attività, particolare attenzione è stata posta alle iniziative dell'Unione Europea in materia di tutela ambientale, ai cui lavori la Società ha attivamente partecipato.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 448'500'000 ed è suddiviso in 149'500'000 azioni, di cui il 75,01% di proprietà della società lussemburghese De'Longhi Soparfi S.A..

Sezione II

Informazioni dettagliate sulla struttura di *governance* e sull'attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina

1 – Il Consiglio di Amministrazione

1.1 Composizione

Lo Statuto sociale prevede un numero massimo di tredici consiglieri.

Come stabilito dall'Assemblea dei soci, oggi il Consiglio di Amministrazione è composto da nove amministratori, tutti nominati il 28 aprile 2004, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2006:

1. dr. Giuseppe De'Longhi, Presidente, amministratore esecutivo, nominato in data 28 aprile 2004;
2. dr. Fabio De'Longhi, vice-Presidente, amministratore esecutivo, nominato in data 28 aprile 2004;
3. dr. Stefano Beraldo, Amministratore Delegato e Direttore Generale, amministratore esecutivo, nominato in data 28 aprile 2004;
4. dr. Carlo Garavaglia, amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 28 aprile 2004;
5. prof. Alberto Clò, amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 28 aprile 2004;
6. dr. Giovanni Tamburi amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 28 aprile 2004;
7. dr. Renato Corrada amministratore non esecutivo e indipendente, nominato in data 28 aprile 2004;
8. dr. Silvio Sartori, amministratore non esecutivo, nominato in data 28 aprile 2004;
9. Rag. Giorgio Sandri, amministratore non esecutivo, nominato in data 28 aprile 2004.

In conformità con quanto previsto dall'art. 7.1 del Codice di Autodisciplina, le proposte di nomina alla carica di Amministratore – tutte di provenienza dell'azionista di maggioranza – sono state depositate, insieme con il curriculum vitae di ciascuno dei candidati e le relative attestazioni previste dal Codice, presso la sede sociale dieci giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la loro nomina.

In base alle valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2004 gli amministratori indipendenti sono quattro: il prof. Alberto Clò, il dr. Carlo Garavaglia, il dr. Giovanni Tamburi ed il dr. Renato Corrada. Il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2005, in conformità all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, ha riesaminato la sussistenza delle ragioni dell'indipendenza, confermando tale loro qualifica.

Le cariche di amministratore o sindaco ricoperte attualmente da alcuni consiglieri in società terze quotate in mercati regolamentati anche esteri, e in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni sono di seguito schematicamente riportate:

AMMINISTRATORE	CARICA	SOCIETA'
Giuseppe De'Longhi	Presidente C.d.A.	Liguria Vita S.p.A. (<i>assicurazioni</i>)
Alberto Clò	Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere	ENI S.p.A. (<i>società quotata</i>) Autostrade S.p.A. (<i>società quotata</i>) ASM S.p.A. (<i>società quotata</i>) Italcementi S.p.A. (<i>società quotata</i>)

Renato Corrada	Presidente Presidente Presidente Amministratore Delegato Presidente	Cinema 5 S.p.A. (<i>soc. immobiliare</i>) Edilizia Alta Italia S.p.A. (<i>soc. imm</i>) Ground Immobiliare S.p.A. (<i>soc. imm</i>) Medusa Multicinema S.p.A. (<i>soc. immobiliare</i>) Fininvest Gestione Servizi S.p.A. (<i>soc. finanziaria</i>)
Giorgio Sandri	Consigliere	Armando Testa S.p.A. (<i>rilevante</i>)
Giovanni Tamburi	Consigliere Consigliere Consigliere	Immsi S.p.A. (<i>società quotata</i>) Also Enervit S.p.A. (<i>rilevante</i>) E*Finance Consulting Reply S.p.A. (<i>rilevante</i>)
Carlo Garavaglia	Vice Presidente Consigliere Vice Presidente Presidente C.d.A. Consigliere Consigliere Consigliere	AEDES S.p.A. (<i>società quotata</i>) AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. (<i>rilevante</i>) Banca Popolare Commercio e Industria – S.p.A.. (<i>banca</i>) Banque BPU International S.A. (<i>banca</i>) B.P.C.I. Trust International S.A. (<i>finanziaria</i>) Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (<i>banca</i>) Centrobanca S.p.A. (<i>banca</i>)

Ad oggi il Consiglio è sempre stato correttamente convocato secondo le modalità previste dallo statuto; si è riunito otto volte nel corso dell'esercizio 2004 e si prevede un numero pressoché uguale di riunioni anche per l'esercizio in corso. La percentuale di partecipazione alle adunanze consiliari è stata molto alta, pari ad oltre l'85%, comprese le presenze degli amministratori indipendenti.

1.2 Ruolo

Delle materie indicate dall'art. 1.2 del Codice di Autodisciplina, anzitutto lo statuto sociale (art. 10) riserva alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, le seguenti funzioni:

1. l'approvazione dei budget e dei piani triennali (che rientra tra le materie indicate nella lettera a) dell'art. 1.2 del Codice di Autodisciplina);
2. la approvazione o la ratifica di operazioni significative e con parti correlate (che rientra tra le materie indicate nella lettera e) dell'art. 1.2 del Codice di Autodisciplina).

Lo Statuto della Società riserva inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- la nomina e la revoca di direttori generali;
- la fissazione dei criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;
- la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni (come previsto dall'art. 2410 cod. civ., a seguito della riforma del diritto societario, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6);
- la competenza a deliberare, in conformità con l'art. 2365, cod. civ.: (i) le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci; (iv) l'adeguamento

dello statuto alle disposizioni normative; (v) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Tenuto conto del recepimento integrale del Codice di Autodisciplina, le altre materie menzionate dal suddetto Codice sono state comunque attribuite alla competenza del Consiglio e non possono essere pertanto oggetto di delega.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione hanno sempre tenuto in debito conto i suggerimenti e le proposte presentate, per le materie di loro competenza, dagli altri organismi interni, quali il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Comitato per la Remunerazione.

1.3 Organi delegati

Si riportano di seguito i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, all'Amministratore Delegato (e Direttore Generale) e al Vicepresidente alla data della loro nomina:

- 1) al Presidente, dr. Giuseppe De'Longhi, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitare con firma libera e singola, con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie di atti a dirigenti della Società o a procuratori. Sono escluse dalla delega, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per Statuto:
 - le operazioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle "Linee Guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate", approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003 e, tra le altre:
 - a. le operazioni che di per sé sottopongono la società alla necessità di comunicazione al mercato accompagnata da una situazione contabile predisposta *ad-hoc* secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati (attualmente Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19 ottobre 1998, allegato A delle Linee Guida);
 - b. le operazioni con parti correlate e con società del Gruppo che
 - (i) abbiano un valore superiore al 5% del patrimonio netto della società coinvolta;
 - (ii) abbiano una durata prevista pluriennale.

Inoltre, in linea con le disposizioni del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003, il Presidente potrà decidere lo stanziamento di contributi o sponsorizzazioni a favore di terzi e di enti e/o associazioni senza fini di lucro fino ad un limite massimo di Euro 50.000,00.

- 2) all'Amministratore Delegato sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitare con firma libera e singola, e con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie di atti a dirigenti della Società o a procuratori, con la sola esclusione, oltre che delle attribuzioni non delegabili per legge o per Statuto, dei seguenti poteri:
 - sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni, anche di minoranza; costituzione di diritti reali sulle stesse;
 - acquisto, cessione, affitto di aziende o rami di azienda; acquisto, cessione o licenze di marchi di impresa;
 - acquisto o alienazione di beni immobili;
 - stanziamento di contributi o sponsorizzazioni a favore di terzi e di enti e/o associazioni senza fini di lucro oltre il limite massimo di Euro 5.000,00, in linea con le disposizioni del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003;

- (i) le operazioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle “Linee Guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate”, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003, sopra menzionate.

L'Amministratore Delegato, adempiendo agli obblighi di legge, statutari e alle disposizioni attuative del Codice di Autodisciplina, ha sempre reso conto al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuitegli, con periodicità variabile secondo l'importanza delle deleghe e della frequenza del loro esercizio, ma comunque non inferiore al trimestre, fornendo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione – fatti salvi i casi in cui per la natura delle delibere da assumere, le esigenze di riservatezza e/o la tempestività con cui il Consiglio abbia dovuto assumere le decisioni siano stati ravvisati motivi di necessità ed urgenza – la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio di Amministrazione di esprimersi con piena consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione. Gli elementi informativi forniti al Consiglio sono stati, a detta degli altri amministratori, sempre esaustivi e hanno ricoperto di norma le motivazioni strategiche o di opportunità delle suddette operazioni, l'entità del loro conseguente impegno finanziario e la descrizione delle parti coinvolte, formando oggetto di apposita relazione.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1.4 del Codice di Autodisciplina, l'Amministratore Delegato ha tempestivamente informato gli altri amministratori sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali, in occasione della riunione immediatamente successiva alla data in cui egli è venuto a conoscenza delle predette novità.

- 3) Al Vice Presidente spettano tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitare con firma libera e singola, e con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie di atti a dirigenti della Società o a procuratori, con la sola esclusione, oltre che delle attribuzioni non delegabili per legge o per Statuto, dei seguenti poteri:

- sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni, anche di minoranza; costituzione di diritti reali sulle stesse;
- acquisto, cessione, affitto di aziende o rami di azienda; acquisto, cessione o licenze di marchi di impresa;
- acquisto o alienazione di beni immobili;
- stanziamento di contributi o sponsorizzazioni a favore di terzi e di enti e/o associazioni senza fini di lucro oltre il limite massimo di Euro 5.000,00, in linea con le disposizioni del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003;

- (i) le operazioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle “Linee Guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2003”, sopra menzionate.

1.4 Nomina e Remunerazione degli amministratori

Il Consiglio non ha finora ritenuto necessario istituire un Comitato per le Nomine, in quanto la definizione delle caratteristiche professionali dei candidati alla carica di amministratore è avvenuta sulla base della condivisione, da parte di tutti i membri del Consiglio, della conoscenza approfondita dei requisiti morali e delle competenze professionali dei soggetti coinvolti.

Il sistema di remunerazione dei consiglieri prevede la fissazione dei compensi annuali da parte dell'Assemblea dei soci e la formulazione da parte del Comitato per la Remunerazione di proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli amministratori investiti di

particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, co.3, cod. civ. (ferma restando l'astensione dell'Amministratore Delegato dal prendere parte alle discussioni aventi ad oggetto la determinazione del suo compenso e dal deliberare in merito), nonché per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società.

In particolare, i compensi riconosciuti ad alcuni amministratori esecutivi e alti dirigenti sono legati in misura significativa ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

Analoghe considerazioni sono state poste alla base dell'attività del Comitato per la Remunerazione in materia di *stock option*; gli scopi del piano attuato già nel 2001 sono individuabili nella volontà di fidelizzare le risorse chiave, focalizzandone l'attenzione sui fattori di successo a medio - lungo termine, e di mantenere o migliorare la competitività del Gruppo sul mercato nazionale ed internazionale delle remunerazioni, introducendo una variabile economica correlata alla creazione di valore per la società e gli azionisti.

Nel corso del 2004 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, dopo analitica valutazione del conseguimento degli obiettivi da parte dei Beneficiari di concerto con i membri del Comitato per la Remunerazione, di comunicare ai Beneficiari stessi il numero di opzioni esercitabili in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi e le modalità di esercizio.

Nel corso del 2004 il Consiglio non ha ritenuto invece di procedere all'inserimento di nuovi soggetti nel piano.

Il Comitato per la Remunerazione, nominato il 28 aprile 2004, è composto da tre amministratori indipendenti, il dr. Carlo Garavaglia, il prof. Clò ed il dr. Giovanni Tamburi. Nel corso del 2004, il Comitato si è riunito una sola volta per lo svolgimento dei compiti assegnati, e precisamente per l'esame del piano di stock option e per la valutazione delle strategie retributive a supporto dei processi di cambiamento in corso. Tutti i membri del Comitato hanno partecipato alla riunione.

2 - Il sistema di controllo interno

La responsabilità del sistema di controllo interno, in linea con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina ormai trasposte nell'art. 2381, cod. civ., appartiene al Consiglio di Amministrazione che stabilisce le linee di indirizzo per il controllo interno e la gestione dei rischi aziendali. Il Consiglio verifica periodicamente il funzionamento del sistema di controllo interno con l'assistenza del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance e della funzione di *Internal Auditing*.

Il sistema di controllo interno in essere in tutte le società del Gruppo con la finalità di garantire una corretta gestione, ha come scopo quello di:

- a) accertare l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza;
- b) garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- c) assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne.

Il sistema si esplica attraverso:

- il "Controllo primario di linea", affidato alle singole unità operative o società del Gruppo svolto sui propri processi; la responsabilità di tale controllo è demandata al management operativo ed è parte integrante di ogni processo aziendale;
- la funzione di *Internal Audit*, il cui responsabile – in linea con le previsioni del Codice – ricopre la carica di Preposto al Controllo Interno. (Il Preposto al Controllo Interno,

gerarchicamente indipendente dai responsabili di aree operative, riferisce sul proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato nonché al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* ed al Collegio Sindacale). , in base ad un'attività di *risk analysis* su tutte le attività e processi "mappati" all'interno delle società del Gruppo, la funzione di *Internal Audit* garantisce una continua attività di monitoraggio dei controlli primari di linea.

L'attività finora svolta dal Preposto di concerto con il Comitato è servita al continuo sviluppo delle analisi e dei confronti necessari alla prossima adozione di un Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n.231/2001, parte integrante del sistema di controllo interno per la identificazione dei rischi aziendali.

Nel corso del 2004 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito cinque volte per proseguire la sua attività di mappatura strutturale dei sistemi interni e gli aspetti procedurali della società, la valutazione delle modifiche statutarie in seguito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003), l'analisi della bozza finale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché della relazione annuale sulla *corporate governance* per l'esercizio 2003. Inoltre il Comitato ha valutato l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, in ottemperanza al par. 10.2 del Codice di Autodisciplina della Società, nonché presentato la sua attività di *reporting* semestrale al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è composto dagli amministratori indipendenti dr. Carlo Garavaglia, dr. Giovanni Tamburi e dr. e dr. Renato Corrada; alle riunioni partecipano anche l'Amministratore Delegato, il Preposto per il controllo interno ed il Presidente (o comunque un membro effettivo) del Collegio Sindacale.

La carica di preposto per il controllo interno, in precedenza assunta dal Responsabile dei sistemi informativi, dall'11 marzo 2004 è ricoperta dall'*internal auditor*, in quanto le attività proprie della funzione di *internal auditor* risultano maggiormente compatibili con tale ruolo, in linea del resto con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina (art. 9).

3 – Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono finora state sempre svolte nel rispetto dei criteri di correttezza nella gestione e dettagliatamente poste all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. I termini e le condizioni di tali operazioni con parti correlate di valore significativo state altresì riportate all'interno del bilancio d'esercizio e consolidato, al quale si rinvia.

Il documento relativo alle "Linee guida e criteri di identificazione delle operazioni significative e, in particolare, delle operazioni con parti correlate" prevede la definizione di tali operazioni e una specifica procedura:

Definizione di operazioni significative

Ai fini delle Linee guida, per "operazioni significative" si intendono:

- a) le operazioni che di per sé sottopongono la società alla necessità di comunicazione al mercato accompagnata da una situazione contabile predisposta *ad hoc* secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati (attualmente Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 19 ottobre 1998, allegato A);
- b) le operazioni non delegabili a singoli amministratori ai sensi dell'art. 2381 cod. civ..

Sono significative, qualora di importo superiore al 10% del patrimonio netto contabile della Capogruppo, anche le seguenti operazioni:

- la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione di partecipazioni, anche di minoranza; la costituzione di diritti reali sulle stesse;
- l'acquisto, la cessione, l'affitto di aziende o rami di azienda;
- l'acquisto, la cessione o le licenze di marchi di impresa;
- l'acquisto o l'alienazione di beni immobili.

Infine, rientrano tra le operazioni significative le operazioni con parti correlate e con società del Gruppo che

(iii) abbiano un valore superiore al 5% del patrimonio netto della società coinvolta;

(iv) abbiano una durata prevista pluriennale.

Sono comunque escluse dalla definizione di operazioni significative, le operazioni tipiche, usuali o concluse a condizioni *standard*. Più in particolare:

◆ sono tipiche o usuali le operazioni che, per oggetto, natura, caratteristiche o condizioni, rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali e non presentano particolari elementi di criticità anche con riferimento ai rischi inerenti alla controparte o al tempo del loro compimento;

◆ sono a condizioni *standard*, le operazioni concluse a condizioni in linea con quelle di mercato ovvero a condizioni analoghe a quelle che sarebbero state previste in rapporti con parti non correlate.

Disciplina delle operazioni significative

Le operazioni significative sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione che delibera alla luce delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, fattibilità economica e atteso ritorno per la Società.

Definizione di parti correlate

Sono parti correlate (ex Comunicazione Consob n. DEM/2064231 del 30.09.2002):

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con De'Longhi S.p.A.;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati a De'Longhi S.p.A. e quelli che esercitano un'influenza notevole sulla Società medesima;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle Società;
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e) o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) ed e) esercitano un'influenza notevole;
- g) i soggetti che hanno in comune con De'Longhi S.p.A. la maggioranza degli amministratori.

Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che:

- per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98;
- per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3, del codice civile;
- tra i soggetti di cui alla lettera d) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione;

- per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla Società, o esserne influenzati, nei loro rapporti con De'Longhi S.p.A., tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Ai fini delle Linee guida, sono considerate operazioni con parti correlate *infragruppo* quelle da concludere con i soggetti che sono direttamente o indirettamente controllati da De'Longhi S.p.A., nonché con i soggetti sui quali la Società o le Società Controllate esercitano un'influenza notevole, a condizione che non si tratti di soggetti sottoposti ad influenza notevole anche di parti correlate diverse da quelle *infragruppo*.

Disciplina delle operazioni significative con parti correlate

1. Le operazioni significative compiute fra i soggetti di cui ai punti 2.1 sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione così come ogni altra operazione con parti correlate o con società del Gruppo che non avvenga a condizioni di mercato (o ai sensi della politica di *transfer pricing*, quando applicabile) o che sia atipica o inusuale.
2. Le operazioni significative fra parti correlate *infragruppo* sono di competenza del Consiglio di Amministrazione delle singole parti coinvolte, le quali sono, tuttavia, tenute a fornire apposita informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo De'Longhi S.p.A.. In particolare, qualora tali operazioni avvengano tra parti correlate interne all'area di consolidamento, l'informativa può essere anche successiva qualora il loro ammontare sia inferiore a Euro 500.000,00. mentre devono essere preventivamente sottoposte al parere di conformità della Capogruppo De'Longhi S.p.A., nel caso di operazioni di importo superiore.
3. Il Consiglio di Amministrazione, prima di deliberare in merito alle operazioni significative con parti correlate, deve ricevere un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Nelle operazioni con parti correlate, gli amministratori che hanno un interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione
 - i) informano tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;
 - ii) si allontanano dalla riunione consigliare al momento della deliberazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in funzione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, richiede l'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse.
5. Per le operazioni con parti correlate che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.
6. In occasione di operazioni significative con parti correlate e di operazioni significative con società del Gruppo, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono

avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili relative a De'Longhi S.p.A., la Società mette a disposizione del pubblico un documento redatto ai sensi dell'art. 71 bis ("operazioni con parti correlate") del Regolamento Emittenti, sue modifiche ed integrazioni. Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro 15 giorni dalla conclusione dell'operazione. In alternativa, la Società può emettere, successivamente al compimento dell'operazione, un comunicato stampa ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Emittenti o nel caso in cui l'operazione abbia la natura di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione, il documento informativo previsto dagli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

4 – Trattamento delle informazioni riservate

4.1 Regolamento per la diffusione delle informazioni riservate

E' rimasto invariato il regolamento per la diffusione delle informazioni riservate approvato il 12 settembre 2001 dal Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento prevede che la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società ed il gruppo, con particolare riferimento alle informazioni così dette "*price sensitive*" (idonee cioè ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari), sia regolata dalla seguente procedura interna:

1. i comunicati stampa attinenti alla cosiddetta informazione periodica (bilancio, relazione semestrale, relazione trimestrale, ecc.) e quelli relativi ad operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitali, ecc.) sono approvati dal Presidente;
2. negli altri casi, la gestione dell'informativa al pubblico è curata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, ai quali spetterà anche la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di "*disclosure*". Resta inteso che - fatti salvi i casi d'urgenza, quali ad esempio la necessità di rispondere prontamente ad eventuali richieste degli organi di vigilanza - l'Amministratore Delegato sarà tenuto a concordare preventivamente il contenuto di tale informativa con il Presidente;
3. la gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori del mercato è primariamente affidata all'Amministratore Delegato, che potrà avvalersi del supporto del responsabile dell'*Investor Relation*. Resta inteso che il Presidente ha facoltà di affiancare l'Amministratore Delegato in tale attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
4. gli Amministratori, i Sindaci, il responsabile dell'*Investor Relation* e tutti i dipendenti in genere sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni "*price sensitive*" acquisite nello svolgimento dei loro compiti (se non già resi pubblici nelle prescritte forme) ed a rispettare la procedura dettata per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni;
5. è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni su fatti rilevanti, classificabili come "*price sensitive*" che non siano stati inseriti in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico.

Per quanto riguarda gli obblighi di informativa societaria verso il pubblico, questa si è svolta nel corso del 2004 nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente di Borsa Italiana e Consob, anche mediante la diffusione dei comunicati stampa nei principali mass media. La Società intende seguire i principi contenuti nella Guida per l'Informazione al Mercato.

4.2 Disciplina dell'*internal dealing*

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2002, la società si è dotata di un Codice di Comportamento in osservanza delle disposizioni sull'*internal dealing* contenute nel "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." nonché nell'ambito delle procedure di "*corporate governance*" adottate dalla Società per la corretta gestione interna delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno delle medesime, in conformità al Codice di Autodisciplina.

Gli elementi caratterizzanti la disciplina in questione possono essere sintetizzati come segue:

1. le persone rilevanti sono: (i) gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi), i Sindaci effettivi, i Direttori Generali della *Società*, (ii) i Responsabili delle seguenti aree operative e funzioni della *Società*: Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Direzione Amministrazione, Direzione Finanza, Direzione pianificazione e controllo, Direzione affari legali e responsabile affari societari, Investor Relations Management, (iii) gli amministratori delegati delle principali società controllate, tali intendendosi le società che abbiano realizzato, in base all'ultimo bilancio approvato, un fatturato uguale o superiore a 150.000.000,00 di Euro (centocinquantamiloni/00);
2. gli obblighi di comportamento ed informativi sono quelli richiesti dalla normativa di Borsa;
3. il soggetto preposto è il Responsabile dell'ufficio legale (sostituto: addetto agli affari societari) e svolge i compiti previsti dalla normativa;
4. ciascuna *Persona Rilevante* è tenuta a comunicare alla *Società*:
 - a) entro il quarto (4°) giorno di borsa aperta successivo al termine di ciascun trimestre solare (*periodo di rilevazione*), le *operazioni* effettuate in ciascun trimestre solare il cui ammontare, anche cumulato, sia uguale o superiore a 50.000 Euro (fino a 250.000 Euro) ;
 - b) senza indugio e comunque entro il secondo (2°) giorno di borsa aperta successivo a quello di esecuzione dell'operazione che ha comportato il superamento del limite, le *operazioni* il cui ammontare, anche cumulato con altre operazioni effettuate nel trimestre solare di riferimento e non ancora comunicate, sia superiore a 250.000 Euro (*operazioni significative*).

Il mancato compimento di *operazioni*, ovvero il mancato raggiungimento della soglia rilevante, non comporta l'invio di comunicazioni in tal senso alla *Società* al termine del *periodo di rilevazione*;

5. la *Società* provvede a rendere note al mercato per ciascun dichiarante, sulla base delle comunicazioni pervenute:
 - a) le *operazioni* di ammontare, anche cumulato, uguale o superiore a 50.000 Euro (fino a 250.000 Euro), entro il 10° giorno di borsa aperta successivo al termine di ciascun trimestre solare;
 - b) le *operazioni* di ammontare, anche cumulato, superiore a 250.000 Euro, senza indugio e comunque entro il primo (1°) giorno di borsa aperta successivo alla data di ricevimento della comunicazione.La comunicazione al mercato avverrà mediante la diffusione a cura del *preposto* di un comunicato stampa, con le modalità stabilite nel *Regolamento*;
6. è fatto divieto alle *Persone Rilevanti* di compiere *operazioni* nei seguenti periodi:
 - a) nei 30 (trenta) giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale;
 - b) nei 15 (quindici) giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione delle relazioni trimestrali;
7. sanzioni: i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti delle *Persone Rilevanti* verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della *Società* e con il parere del Collegio Sindacale della *Società*. In ogni caso, l'inosservanza degli obblighi posti a carico delle

Persone Rilevanti comporta le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della *Società* per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza. In particolare, nei confronti dei dipendenti della *Società* si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dal vigente CCNL mentre per i soggetti non dipendenti, la *Società* si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; per gli amministratori e i sindaci potrà essere data comunicazione al mercato della violazione commessa.

Nel corso del 2004 è stato diffuso un solo comunicato in tema di *internal dealing*, come già dettagliatamente esposto nella Relazione in materia di Corporate Governance pubblicata lo scorso anno, alla quale si rimanda.

5 – Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci

A partire dal 16 settembre 2002, la funzione di responsabile delle relazioni con la generalità degli azionisti e, in particolare, con gli investitori finanziari è di competenza del dr. Federico Caretti che risponde direttamente all'Amministratore Delegato. I riferimenti del dr. Caretti sono: c/o De'Longhi S.p.A., via L. Seitz n.47, Treviso, tel. 0422 413236, fax 0422 413394, e-mail: federico.caretti@delonghi.it.

Il funzionamento delle Assemblee è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2001. Il regolamento costituisce documento a sé stante rispetto allo statuto ed è depositato agli atti presso la Società, nonché pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.delonghi.com.

6 - Sindaci

La nomina degli attuali componenti del Collegio Sindacale – tutti proposti dall'azionista di maggioranza – è avvenuta con delibera Assembleare del 28 aprile 2004, previa presentazione delle proposte di nomina e del *curriculum vitae* di ciascun candidato, in conformità con quanto previsto dall'art. 14 del Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale. I *curricula* sono stati pubblicati sul sito internet della Società.

Il mandato dei sindaci in carica scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.

Si è seguita la procedura di nomina indicata all'art. 14 dello Statuto.

In particolare, si ricorda che alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, salvo il caso previsto dal penultimo comma del citato articolo, sulla base di liste presentate in assemblea dai soci nelle quali i candidati - in numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere – sono elencati mediante numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, con allegati il *curriculum* professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo statuto per la carica.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli

quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da De'Longhi S.p.A..

Ogni avente diritto al voto può presentare e votare una sola lista.

Alle elezioni dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo ed il secondo membro supplente;
- nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato. La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Come si è detto, gli attuali componenti del Collegio Sindacale sono quelli indicati nella lista presentata dall'azionista di maggioranza, non essendo state presentate altre liste oltre alla medesima.

Treviso, 24 marzo 2005

Il Consiglio di Amministrazione
De'Longhi S.p.A.

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CdA E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione	
Carica	Componenti	Esecutivi	Non- esecutivi	Indipendenti	*	Numero di altri incarichi **	***	*	***	*
Presidente	De'Longhi Giuseppe	esecutivo			100%	1				
Vice-Presidente	De'Longhi Fabio	esecutivo			100%					
Amministratore Delegato	Beraldo Stefano	esecutivo			100%					
Amministratore	Sandri Giorgio		non- esecutivo		62%	1				
Amministratore	Garavaglia Carlo		non- esecutivo	indipendente	75%	11	X	100%	X	100%
Amministratore	Clò Alberto		non esecutivo	indipendente	66%	4			X	100%
Amministratore	Sartori Silvio		non esecutivo		87%					
Amministratore	Tamburi Giovanni		non esecutivo	indipendente	83%	3	X	100%	X	100%
Amministratore	Corrada Renato		non esecutivo	indipendente	100%	5	X	100%		
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento				CdA: 8			Comitato Controllo Interno: 5		Comitato Remunera- zione: 1	

* In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

*** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi *
Presidente	Ponzellini Gianluca	100%	2
Sindaco effettivo	Saccardi Giuliano	100%	2
Sindaco effettivo	Lanfranchi Massimo	87%	-
Sindaco supplente	Lanfranchi Alberto	-	-
Sindaco supplente	Cortellazzo-Wiel Roberto	-	-
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 2%			

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		

Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)	X		
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile investor relations?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>	X		